SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1152-C)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE VETTORI)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 aprile 1978
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 maggio 1978
(V. *Stampato n.* **2110**)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 maggio 1978

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro

---

Comunicato alla Presidenza il 19 maggio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — In data 11 aprile 1978 il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente la proroga di due mesi, e quindi fino al 31 maggio 1978, delle norme relative al contenimento del costo del lavoro con il conseguente onere a carico dello Stato di lire 250 miliardi, coperto dal fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

In tale occasione è stata sollecitata una proposta governativa che meglio rispondesse agli obiettivi di contenimento della spinta inflazionistica e di ristabilimento della competitività internazionale delle merci e dei servizi italiani, ben oltre il mutamento del rapporto di cambio con l'estero, e superando l'aspetto contingente del provvedimento iniziale assunto per il periodo 1° febbraio 1977-31 gennaio 1978.

Gli estremi di tale provvedimento e le connesse argomentazioni sono illustrate nella relazione al disegno di legge n. 1152-A del 7 aprile 1978 che qui si richiama: si tratta in sostanza di un « abbuono contributivo » di 24.500 lire mensili per dipendente (7 punti di indennità di contingenza) dei settori manufatturiero, estrattivo, del commercio di esportazione, alberghiero e dei pubblici esercizi: tale abbuono comporta un onere di 125 miliardi di lire mensili per il bilancio dello Stato.

Il Governo ha esposto al Senato l'11 aprile 1978 le linee di un provvedimento che attenui il costo del lavoro attraverso la revisione del sistema previdenziale, pur prevedendone due tempi, afferenti rispettivamente ad una riduzione differenziata ma permanente degli oneri sociali e ad una riforma generale del sistema del finanziamento previdenziale, in preoccupante situazione di crescente squilibrio tra entrate contributive e prestazioni complessive.

La Camera dei deputati, nell'affrontare il tema in data 10 maggio 1978, ha preso atto della esposizione fatta dal Governo al Senato e della successiva approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un disegno di legge che appronta la disciplina della materia secondo le linee indicate. Per tale disegno di legge si prevede l'entrata in vigore di un nuovo regime contributivo non prima del 1° luglio 1978.

Per tali ragioni la Camera dei deputati ha convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, modificando la durata della proroga, e quindi la scadenza dell'attuale regime, dal 31 maggio 1978 al 30 giugno 1978; ha anche modificato, aggiornandone la valutazione, la cifra di onere per il bilancio dello Stato, elevandola da lire 250 miliardi a lire 375 miliardi.

La 10ª Commissione ha esaminato le moficazioni introdotte dalla Camera dei deputati, ha raccolto il parere favorevole della 5ª Commissione e propone all'Assemblea di approvare la conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

VETTORI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

16 maggio 1978

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma le parole: 31 maggio 1978, *sono sostituite dalle seguenti*: 30 giugno 1978;

al secondo comma la cifra: 250, *è sostituita dalla seguente*: 375.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 89 del 31 marzo 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente le norme relative al contenimento del costo del lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e *ad interim* della marina mercantile;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine del 31 marzo 1978 di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1978, n. 75, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1978.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1978

LEONE

ANDREOTTI — SCOTTI — MALFATTI — MORLINO — PANDOLFI — DONAT-CATTIN — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il termine del 31 marzo 1978 di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1978, n. 75, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1978.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 375 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Identico.

Art. 2.

Identico.